



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – cd. patteggiamento - applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento - applicazione di sanzioni su richiesta dopo il deferimento – differenze

Descrizione

Il Codice di giustizia sportiva disciplina separatamente l'ipotesi in cui l'accordo tra l'incolpato e il Procuratore intervenga prima del deferimento (art. 126) da quella in cui il patteggiamento interviene quando – tramite formale deferimento – la vicenda contenziosa è già approdata in giudizio (art. 127). Mentre nel primo caso è prevista la sola informazione al Procuratore generale dello sport e al Presidente federale per le loro eventuali osservazioni, in assenza delle quali *"la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia"* (art. 126, comma 5, CGS), per l'ipotesi di accordo successivo al deferimento, invece, occorre la dichiarazione del giudice, che ne sancisca l'efficacia con apposita decisione. Le conseguenze di tale distinguo non sono di poco momento perché, se il patteggiamento pre-deferimento rimane nell'alveo della fase delle indagini e vede quale interlocutore dell'indagato solo la sua controparte 'requirente', nella seconda ipotesi, muta radicalmente l'ambito di verifica dell'accordo, portandolo sul piano contenzioso-giudiziale (CFA, Sez. I, n. 88/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024).

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 127/CFA/2023-2024/A

Presidente

Torsello

Relatore

Varrone

Riferimenti normativi

art. 126 CGS; art. 127 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0127 CFA del 30 maggio 2024 (Procura federale interregionale/A.C.D. Anitrella)